

## CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI GAS

Tra

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale n° \_\_\_\_\_, partita I.V.A. n° \_\_\_\_\_ e numero di registrazione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ codice di accisa n° \_\_\_\_\_ codice PSV n° \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante (di seguito "**Acquirente**")

e

ERG S.p.A. con sede legale in Torre WTC - Via De Marini, 1 - 16149 Genova, codice fiscale e n° di iscrizione al registro delle imprese di Genova 94040720107, partita IVA 10122410151, codice PSV 00108 e Codice Accisa IT00GEO00146B in persona dell'Ing. Salvatore Galati in qualità di Responsabile Energy Management e munito dei necessari poteri, ( di seguito "**Venditore**")

Venditore ed Acquirente sono singolarmente definiti anche "Parte" e congiuntamente definiti come "Parti".

### Premesso che

- a) ERG S.p.A, in qualità di importatore come definito dal Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) del 18 marzo 2010, è tenuta ai sensi della Delibera del 16 marzo 2011 ARG/gas 20/11 (di seguito la "Delibera"), ad offrire sulla "Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale" del GME (di seguito P-GAS) quote del gas che prevede di importare nel periodo 1 Ottobre 2012 – 30 Settembre 2013;
- b) ai sensi della Delibera ERG S.p.A. ha offerto in vendita sulla P-GAS per l'anno termico 2012-2013 un quantitativo complessivo di gas pari \_\_\_\_\_ GJ suddiviso complessivamente in n. \_\_\_\_\_ lotti di tipologia mensile di pari entità (ciascuno di \_\_\_\_\_ GJ);
- c) l'Acquirente, in qualità di soggetto abilitato ad operare in acquisto sulla P-GAS, ha partecipato al book di negoziazione così come definito dall'Articolo 25 del Regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale e risultando aggiudicatario del volume di gas naturale indicato nel proseguo durante il periodo definito nel successivo Articolo 2, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare e a ritirare al PSV tali quantitativi di Gas secondo le modalità e i termini specificati nel presente contratto di vendita di gas, qui di seguito "Contratto".

## **1. OGGETTO**

Il presente Contratto disciplina la compravendita e la consegna da parte del Venditore, e il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, delle quantità di gas naturale di seguito specificate, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Contratto.

## **2. DURATA**

Il presente Contratto dovrà essere sottoscritto entro 7 giorni dalla assegnazione sulla piattaforma P-Gas ed entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà efficacia sino alla sua piena ed integrale esecuzione da parte di ciascuna delle Parti.

Il periodo di fornitura avrà durata pari ad un mese, dalle ore 6:00 AM CET del primo giorno del mese di inizio della fornitura e termina l'ultimo giorno del mese di cessazione della fornitura, alle ore 6:00 AM CET (di seguito "Periodo di Fornitura").

## **3. PUNTO DI CONSEGNA**

Il gas oggetto del Contratto sarà consegnato dal Venditore all'Acquirente al Punto di Scambio Virtuale (di seguito "PSV") di Snam Rete Gas S.p.A come definito nel Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito "Punto di Consegna").

L'Acquirente acquisterà la proprietà del gas dal Venditore al Punto di Consegna e si assumerà i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

## **4. QUANTITA' E OBBLIGHI DELLE PARTI**

Fatti salvi i casi di Forza Maggiore, il Venditore si impegna a mettere a disposizione dell'Acquirente al Punto di Consegna e l'Acquirente si impegna a ritirare, i seguenti volumi di gas naturale.

Lotti n. ....

Quantità Contrattuale (di seguito QC) = ..... GJ

Quantità Giornaliera (di seguito QG) = ..... GJ

Il quantitativo giornaliero di Gas ritirato dall'Acquirente al Punto di Consegna sarà pari alla QG, fatto salvo i casi di Forza Maggiore.

Qualora l'Acquirente ritiri nel Periodo di Fornitura una quantità di Gas inferiore alla Quantità Giornaliera, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Venditore il prezzo di cui al successivo articolo moltiplicato per la quantità di gas non ritirato.

## **5. PREZZO**

Il prezzo di cessione del gas (P) e' pari a:

$P = \dots\dots\dots \text{€c/GJ}$

Il prezzo include i costi di capacità all'Entry Point e dei corrispettivi variabili CV e CVP, ma non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di consegna, che saranno a carico dell'Acquirente.

## **6. QUALITA' DEL GAS**

Il Gas oggetto del presente Contratto sarà reso disponibile al Punto di Consegna in conformità alle specifiche tecniche di qualità, pressione e temperatura previste e garantite dal Trasportatore al Punto di Consegna.

## **7. GARANZIA**

L'Acquirente è tenuto a rilasciare a favore di ERG una garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativo, per un importo pari al valore del Contratto e che dovrà avere validità pari alla durata della fornitura maggiorata di due mesi solari. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché tutte le altre condizioni dell' Allegato n. 1.

## **8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. su semplice dichiarazione scritta a mezzo raccomandata della Parte che intenda avvalersi della causa di risoluzione, nei seguenti casi:

- o omesso, parziale, o ritardato pagamento da parte dell'Acquirente degli importi fatturati dal Venditore, decorsi i termini previsti all'art. 11;
- o inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione nei confronti di una delle Parti e la cui istanza non venga revocata o ritirata entro 15 giorni dalla sua presentazione;
- o una Parte versi in stato di insolvenza o è stata iscritta nel registro dei protesti e sottoposta a procedure esecutive, comunque, o comunque sia stata fatta richiesta o presentata istanza per la dichiarazione di fallimento di una Parte, o per l'apertura di altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, a carico di una Parte ovvero per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e tali istanze non vengano revocate o ritirate entro 15 giorni dalla loro presentazione;
- o mancata consegna della garanzia da un primario istituto di credito o assicurativo, di cui al precedente Articolo 7, al Venditore entro 5 giorni dalla sottoscrizione del Contratto;

o perdita della titolarità delle qualifiche/abilitazione previste per poter operare al PSV.

Tutto quanto precede lascia impregiudicati e fermi i diritti e le facoltà che ciascuna Parte possa vantare nei confronti dell'altra Parte al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'altra Parte agli obblighi assunti con il presente Contratto. Per chiarezza le Parti concordano espressamente che la sospensione temporanea, totali o parziali dell'esecuzione del presente Contratto non imputabile alle Parti, non comporterà alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del presente Contratto

## **9. MODALITA' OPERATIVE**

Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV. Le nomine al PSV verranno effettuate su base quindicinale con procedura da concordare fra le Parti.

Fatto salvo i casi di Forza Maggiore, qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti e delle quantità, il gas oggetto della Transazione è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.

L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV le Transazioni che presentino volumi corretti.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare, nel caso in cui, per cause diverse dalla Forza Maggiore, durante uno o più giorni nel Periodo Contrattuale la quantità oggetto di Transazione risulti diversa dalla DCQ, le Parti dovranno effettuare, non appena possibile, compatibilmente con le tempistiche del PSV, delle Transazioni per:

(i) cedere al PSV dal Venditore al Compratore le quantità non rese disponibili e non consegnate nei giorni interessati da consegne inferiori alla DCQ. In tal caso il Venditore riconoscerà al Compratore a titolo di penale un importo pari al 10% del Prezzo come definito all'Articolo 5, per le quantità oggetto di Transazione;

(ii) cedere al PSV dal Venditore al Compratore le quantità rese disponibili e non ritirate nei giorni interessati da consegne inferiori alla DCQ. In tal caso il Venditore applicherà al Compratore a titolo di penale un importo pari al 10% del Prezzo come definito all'Articolo 5, per le quantità oggetto della Transazione;

(iii) cedere al PSV dal Compratore al Venditore le quantità rese disponibili e ritirate nei giorni interessati da consegne superiori alla DCQ, al Prezzo come definito all'Articolo 5.

Nel caso di riduzione delle consegne per Forza Maggiore, ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV così come definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare le Transazioni emesse dall'altra Parte, al fine di dare attuazione alle disposizioni dei suddetti Articoli. Ove ciò non avvenga, troverà applicazione quanto previsto ai precedenti punti del presente Articolo.

## **10. FORZA MAGGIORE**

Con il termine forza maggiore si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo delle Parti, non poteva essere previsto e/o evitato con l'ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittima l'esecuzione in tutto od in parte del Contratto (qui di seguito "Forza Maggiore").

Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all'altra Parte, con l'indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta Parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l'impedimento.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

(a) gli eventi considerati come tali da Snam Rete Gas in relazione al PSV

(b) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per gli scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), che impediscano in tutto o in parte a una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto

(c) acts of god; provvedimenti normativi o di pubbliche autorità.

Conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti con esclusione degli scioperi limitati all'azienda delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente contratto.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente contratto

ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte e/o i suoi effetti, si protraessero per un periodo di 1 mese a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento di Forza Maggiore, le Parti si incontreranno per discutere una possibile risoluzione del problema.

## **11. PAGAMENTO**

La fatturazione dei volumi di gas oggetto del presente Contratto sarà effettuata mensilmente.

Il Venditore emetterà fattura entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo alla consegna del gas.

L'Acquirente si impegna a pagare le fatture emesse dal Venditore per l'importo pari alla Quantità Contrattuale giornaliera QG moltiplicata per il Prezzo di cui all'Articolo 5 e per il numero di giorni del mese di consegna, entro il 10° giorno dalla data fattura.

Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. L'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura presso

Unicredit S. p. A. - Genova - IBAN IT 64 E 02008 09440 000030015765

L'Acquirente dovrà inviare via e-mail conferma dell'avvenuto pagamento all'attenzione della funzione Back Office di ERG S.p.A. B.U. Power & Gas al seguente indirizzo: boem@erg.it.

Qualora tale fattura non fosse esatta (o in quantità o in prezzo), il Venditore provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio al momento dell'emissione della fattura relativa al seguente mese di fornitura, che verrà pagata o riscossa dall'Acquirente contestualmente al pagamento della nuova fattura.

Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, l'Acquirente si impegna, salvo in caso di errore manifesto, a pagare per intero, entro i termini stabiliti ed a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto tale fattura.

Il Venditore dovrà inviare via fax la fattura al numero \_\_\_\_\_ all'attenzione e per e-mail al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_.

In caso di mancato pagamento della fattura da parte dell'Acquirente entro il termine stabilito nell'Articolo 9, il Venditore avrà il diritto di escutere la garanzia fino all'importo non pagato.



## **12. DIRITTI E TRIBUTI**

In aggiunta agli importi previsti dal presente Contratto, saranno poste a carico del Compratore qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che il Venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del presente Contratto, con esclusione delle Imposte sul Reddito.

Il Compratore riconosce al Venditore il diritto di rivalsa per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.

Il Venditore si impegna a dare tempestiva comunicazione al Compratore dell'insorgenza e del pagamento di qualsivoglia imposta, tributo od onere fiscale di cui sopra, sorto in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.

E' sin d'ora esplicitamente riconosciuto dal Compratore che saranno oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità ed interessi irrogate dall'Amministrazione Finanziaria al Venditore a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Compratore che siano causa dell'irrogazione delle sanzioni, indennità ed interessi stessi.

Il Gas oggetto di cessione con il presente contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell'obbligazione tributaria rappresentata dalla fornitura a consumatore finale.

Il Compratore dichiara di essere titolare di un codice d'accisa in quanto venditore a consumatore finale; gli adempimenti fiscali in materia di accise sul Gas e di imposte ad esse collegate (addizionali e imposte sostitutive regionali) verranno pertanto adempiuti dal Compratore stesso, che si qualifica soggetto obbligato d'imposta.

Per la somministrazione di Gas di cui al presente Contratto, il Compratore dichiara inoltre che ricorrono i presupposti soggetti ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al n. 103), parte III, tabella A, allegato al Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 e ne richiede la conseguente applicazione.

In caso contrario il Compratore si impegna a dichiarare il proprio regime IVA al venditore prima che venga data esecuzione al presente Contratto.

Il Compratore si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti; manleva sin d'ora e si impegna a tenere indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dal Compratore stesso consegnate al Venditore.

## **13. RISERVATEZZA E PRIVACY**

Nessuna Parte potrà rivelare a terzi i termini del presente Contratto, ivi inclusi i livelli di prezzo ivi contenuti, né ogni altra informazione di cui sia venuta a

conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente Contratto, senza preventivo consenso dell'altra Parte, a meno che ciò si renda necessario per il rispetto di una disposizione di legge o normativa applicabile, ovvero per disposizione o ordine dell'Autorità.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla suddetta legge in materia di trattamento dei dati personali raccolti nel corso della negoziazione, conclusione ed esecuzione del presente Contratto, e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato.

#### **14. CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'Acquirente non potrà cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, il Contratto i diritti e gli obblighi di qualsiasi natura derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

Resta, in ogni caso, inteso che la cessione del Contratto di cui alla precedente comma avverrà, ex articolo 1408, comma 2, c.c., senza liberazione del cedente dalle obbligazioni ad esso facenti capo verso la Parte ceduta.

#### **15. RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 7, ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

Tali danni diretti non includeranno in nessun caso i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti dell'Acquirente, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili, né alcun eventuale danno indiretto e/o consequenziale.

#### **16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

La validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo sono regolate dalla legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Genova.

#### **17. CONTRATTO**

Il presente contratto costituisce novazione di ogni accordo, scritto od orale, intercorso in precedenza tra le Parti ed aventi lo stesso oggetto.



## 18. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il presente Contratto saranno trasmesse ai fini della loro validità per iscritto (che comprenderà il fax ma non l'e-mail) ai riferimenti di seguito indicati:

Riferimenti per le comunicazioni a ERG S.p.A.:  
ERG S.p.A. B.U. Power & Gas  
WTC Tower Via De Marini 1, 16149 Genova  
Attenzione: Laura Bruzzone  
Tel.: +39 010 24 01 626  
Fax: +39 010 2401 670  
E-mail: gas.operations@erg.it

Riferimenti per le comunicazioni a \_\_\_\_\_  
Attenzione:  
Tel.:  
Fax:  
E-mail:

## 19. CODICE ETICO E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

L'Acquirente dichiara di aver preso visione e di conoscere il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/01 (il "Modello") del Venditore, entrambi consultabili sul sito [www.erg.it](http://www.erg.it), e si impegna a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della Società in fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.

Conseguentemente resta tra le Parti inteso che, stante la rilevanza che i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello rivestono per il Venditore, quest'ultima avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per qualsivoglia violazione o inosservanza da parte dell'Acquirente dei principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello suindicati.

## 20. REGISTRAZIONE

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, 2° comma e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e successive modifiche ed integrazioni, il Contratto sarà registrato in misura fissa e solo in caso d'uso dalla Parte che vi ha interesse.

Genova, \_\_\_\_\_

Per l' Acquirente  
\_\_\_\_\_

Per il Venditore  
ERG S.p.A

ERG SpA - Power & Gas Business Unit  
Salvatore Epiani  
Resp. Energy Management

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 del codice civile l'Acquirente dichiara di aver letto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:

Articolo 4 (QUANTITÀ E OBBLIGHI DELLE PARTI); Articolo 6 (GARANZIA), Articolo 7 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), Articolo 8 (QUALITÀ DEL GAS); Articolo 9 (MODALITÀ OPERATIVE); Articolo 10 (FORZA MAGGIORE); Articolo 11 (TERMINI DI PAGAMENTO ED ALTRE CONDIZIONI) Articolo 15 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); Articolo 16 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE); Articolo 19 (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA)

L'Acquirente

---

## ALLEGATO 1

### MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA INVIARE A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

#### [CARTA INTESATA DEL FIDEIUSSORE]

Spett.le  
ERG S.p.A\_Via De Marini, 1  
16149 Genova (GE)

Oggetto: Fideiussione n° \_\_\_\_\_

Il/La \_\_\_\_\_ [Istituto bancario emittente], con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza/corso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

#### PREMESSO CHE

- la società **ERG S.p.A.**, con sede legale in Genova, Torre WTC - Via De Marini, 1 - 16149, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Genova 94040720107, (di seguito "ERG") ha stipulato con \_\_\_\_\_ (di seguito "Cliente"), un contratto per la fornitura da parte di ERG di gas naturale (di seguito "Contratto");
- ERG ha richiesto il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Cliente in forza del Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo ("**Obblighi Garantiti**").

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a ERG, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti del Cliente, e nonostante un'eventuale opposizione del Cliente, tutte le somme che ERG richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00);
- 2) il Fideiussore dà atto che la presente garanzia costituisce un contratto autonomo di garanzia, separato e distinto rispetto agli Obblighi Garantiti assunti dal Cliente ai sensi del contratto di fornitura di gas naturale. Per l'effetto, si dà atto che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, il Fideiussore rinuncia sin d'ora ad avvalersi.
- 3) La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 1.

- 4) La presente garanzia avrà validità dalla data di efficacia del Contratto e fino al \_\_\_\_\_. Alla scadenza la presente garanzia dovrà essere restituita al Fideiussore da parte di ERG, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento da parte del Cliente degli Obblighi Garantiti.
- 5) La presente garanzia è soggetta alla legge italiana e si interpreta in conformità alla medesimo. Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Distinti saluti.

Luogo e data

---

[TIMBRO E FIRMA

*Istituto bancario emittente]*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, 3) modalità di escussione, 4) validità della garanzia, 5) Foro competente.

Luogo e data

---

[TIMBRO E FIRMA

*Istituto bancario emittente]*